



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
*Servizio Attività Economiche Consumatori*  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 13 del 12.09.2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì 12 settembre del mese di settembre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Merchich Giovanni - Presidente	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Porrelli Aldo - OO.SS.		x
Bellomo Donato - Esperto	x	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto		x
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		x
XXXXX Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. 37/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 30.3.2012, il Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] denunciava a far data 29.4.2012, modifiche all'Albo imprese Artigiane mediante l'aggiunzione delle Lett. B,C,D,E art. 1 D.M. 37/2008;
- In data 12.4.2012, La CPA di Bari non accoglieva la richiesta "in quanto non sussistono elementi valutativi di legge, non avendo l'impresa dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività", e notificava all'interessato la decisione con nota n. 279 del 23.4.2012; In data 30.5.2012, pervenuta il 13.6.2012 prot. N. 17245, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo di possedere i prescritti requisiti, perché ha sempre svolto attività di riparazione ed installazione di caldaie sia in proprio che alle dipendenze dell'ASL, ed ancor prima alle dipendenze della Fiat e Riello; da novembre 1998, riprendeva l'attività con il responsabile tecnico regolarmente denunciato al Registro Imprese, cessando la collaborazione al 21.12.2003.
- La Giunta Regionale, in data 23.2.2010, con numero 453, ha approvato la deliberazione avente ad oggetto: "Decreto Ministeriale n. 37/2007: Indicazioni operative alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato", la quale al punto 5 delle Linne Guida che formano parte integrante della delibera medesima, è riportato testualmente: **"I soggetti che risultano aver maturato i requisiti sostanziali all'atto dell'entrata in vigore del D.M. 37 del 22.01.2008, hanno facoltà di richiederne il riconoscimento entro e non oltre il 30.6.2010, facendone domanda alla CPA competente"**;
- Ciò posto, successivamente a tale data, i requisiti sono valutati esclusivamente secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 37/2008;
- Dagli atti in fascicolo, a parte la dichiarazione del Responsabile Tecnico, relativa ad attività svolta dall'11.12.1998 al 31.12.2002, ed insufficiente oggi, per acquisire l'abilitazione all'attività delle lettere richieste, non è esistente altra documentazione idonea a supportare la richiesta medesima, in quanto dal libretto di lavoro, per altro datato, risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa dipendente come addetto al montaggio o operaio di 2<sup>a</sup> cat., tranne che per solo 4 mesi circa come elettromeccanico.
- Corre l'obbligo di precisare che, il Patentino per conduttori di caldaie, non si presta in nessun caso al riconoscimento per l'abilitazione dell'attività di impiantista termico e/o del gas.
- In considerazione che dalla documentazione in fascicolo, non si evince in nessun caso che il sig. [REDACTED] ha svolto attività lavorativa per le lettere B,D,E mentre per la lett. C, non è stato raggiunto il periodo previsto dalla normativa attualmente in vigore;
  - Confermata la relazione istruttoria;



P.Q.M.

A Unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA


- Di non accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.  
Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrdrilli)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

